

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02614/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2018, proposto da

Ivan Benedetti, Cristian Francesco Maria Caramatta, Antonio Ivan Cucca, Eliseo De Lellis, Gabriele Di Giampietro, Doriana Digrandi, Marco Pizzolante, Riccardo Raimondo, Vito Antonio Russo, Angelo Amedeo Trovisi, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis, Carlo Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio De Angelis in Terni, via della Caserma, 5;

contro

Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione I, n. 643/2018.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti l'avvocato Muscatiello, su delega degli avvocati De Angelis e Viola, e l'avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto che:

le censure poste a sostegno del gravame - attesa la particolarità della procedura concorsuale in esame - necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito al fine di addivenire a un chiarimento definitivo sulla portata applicativa dell'articolo 12, comma 1, del bando di concorso e sulla clausola di c.d. doppio sbarramento nelle modalità ivi contemplate;

nel frattempo, al danno grave ed irreparabile lamentato dagli appellanti può porsi rimedio disponendone l'ammissione con riserva alle ulteriori prove di concorso, nei limiti della partecipazione alle prove medesime, se necessario anche mediante la predisposizione di sessioni straordinarie (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 1540/2018);

in ragione della complessità e parziale novità delle questioni trattate, le spese della presente fase cautelare possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 2614/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata,

accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi esposti in motivazione.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per
la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod.
proc. amm.

Compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppe Castiglia

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO